

COMUNE DI COMMEZZADURA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 25

della Giunta comunale

OGGETTO: Vendita temporanea in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari di cui all'articolo 20 bis della legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17. Approvazione indirizzi generali per l'assegnazione degli spazi su area pubblica e/o privata per l'esercizio dell'attività.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **ventiquattro** del mese di **aprile**, alle ore 20.00, nella sala riunioni presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Tevini Ivan - Sindaco
2. Podetti Marco - Vicesindaco
3. Pontirolli Luisella - Assessore
4. Penasa Ferruccio - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Incapo dott. Carlo Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Tevini Ivan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Vendita temporanea in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari di cui all'articolo 20 bis della legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17.
Approvazione indirizzi generali per l'assegnazione degli spazi su area pubblica e/o privata per l'esercizio dell'attività.**

Relazione.

L'articolo 20 bis della L.P. 17/2010 rubricato "Attività temporanea di vendita al dettaglio" evidenzia quanto segue al primo comma: "*L'attività temporanea di vendita al dettaglio in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è consentita alle imprese individuali e alle società, previa presentazione al comune competente per territorio di una segnalazione certificata di inizio attività secondo quanto previsto dal regolamento anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa*" ed al secondo comma "*L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso, da parte del richiedente, dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e ha durata massima pari a quella della manifestazione*".

L'articolo 20 del Regolamento di esecuzione della L.P. 17/2010 approvato con D.P.G.P. di data 23 aprile 2013 n. 6 -108/Leg. evidenzia quanto segue: "*L'attività temporanea di vendita al dettaglio in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è esercitata secondo quanto previsto dall'articolo 20 bis della legge provinciale e può essere svolta su aree pubbliche o su aree private o in locali aperti al pubblico, previo assenso del proprietario delle aree private o del locale, nel limite degli spazi individuati dal comune con le modalità stabilite dallo stesso. L'efficacia della SCIA è subordinata alla preventiva concessione degli spazi*".

Il panorama legislativo e regolamentare sopra espresso evidenzia quindi che in occasione di manifestazioni estemporanee e/o occasionali l'attività di vendita svolta su aree pubbliche e/o private dovrà avvenire nel rispetto degli spazi che l'amministrazione comunale individua e in ossequio a criteri e/o modalità di assegnazione che dovranno essere stabiliti dalla stessa Amministrazione comunale.

Tale tipologia di "mercati" si caratterizza in quanto l'iniziativa dell'attività di vendita è riconducibile ai singoli operatori che interloquiscono direttamente con il Comune, producendo la segnalazione certificata di inizio attività, ma trattandosi di attività collaterale e meramente accessoria rispetto all'evento o manifestazione all'interno dei quali si contestualizzano, l'organizzatore deve necessariamente essere un attore del procedimento, dovendo esso coordinare e regolare ogni aspetto gestionale non da ultimi quelli connessi alle misure di sicurezza dell'area.

Per quanto attiene i limiti e le caratteristiche degli spazi si rimanda all'organizzazione dei singoli eventi ed in una logica di sistema l'Amministrazione si farà parte diligente per individuare le localizzazioni maggiormente idonee anche sulla scorta delle manifestazioni pregresse. Il tutto troverà puntuale definizione in un apposito provvedimento che la Giunta comunale adotterà per ciascuna iniziativa proposta o direttamente organizzata.

In merito alle modalità e criteri di assegnazione di detti spazi si ritiene in primo luogo rammentare che gli stessi dovranno ispirarsi ai principi cardine dell'azione amministrativa nello specifico: trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, efficacia, efficienza, economicità, etc.

La scrivente Amministrazione ritiene importante che iniziative seppur occasionali e straordinarie quali sagre, fiere, manifestazioni tradizionali, siano ravvivate dalla presenza di temporanee attività di vendita quali riferimenti per fornire attrattiva ed interesse aggiuntivi ai frequentatori degli eventi stessi.

Alla luce del quadro sopra espresso, si ritiene necessario adottare degli indirizzi, nel rispetto delle disposizioni provinciali richiamate in precedenza, per regolamentare in via generale il procedimento amministrativo connesso con le attività di vendita in argomento.

Stante quanto sopra, esistono pertanto tutte le motivazioni giuridiche e fattuali per l'assunzione del presente provvedimento;

LA GIUNTA COMUNALE

vista la Legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 e ss.mm. recante "*Disciplina dell'attività commerciale*";

visto il Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg. e ss.mm. recante "*Regolamento di esecuzione concernete l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)*";

visto il vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 18.12.1998;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.;

dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta della presente deliberazione – espressi dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare gli indirizzi generali relativi al procedimento di assegnazione dei posteggi nei mercati temporanei svolti in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, di cui all'articolo 20 bis della L.P. 17/2010, nei seguenti termini:
 - a) **definizione dell'attività temporanea di vendita:** l'attività temporanea di vendita al dettaglio di cui ai presenti criteri si riferisce a quella esercitabile in seno a sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali o culturali o eventi locali straordinari la cui durata è commisurata ad un lasso temporale estremamente modesto (massimo qualche giorno). Il presupposto per lo svolgimento dell'attività è quindi la concomitanza e connessione rispetto ad un evento a carattere straordinario, in relazione al quale la vendita rappresenta attività qualificante ma meramente accessoria. I prodotti posti in vendita non hanno limiti di assortimento merceologico. L'attività può essere svolta su area pubblica o su area privata o in locali aperti al pubblico, previo assenso scritto del privato proprietario che dovrà essere esibito al Comune in allegato alla comunicazione di cui al comma seguente.
 - b) **manifestazione di interesse:** i soggetti organizzatori degli eventi all'interno dei quali verrà svolta l'attività temporanea di vendita devono presentare per iscritto all'Amministrazione comunale apposita comunicazione d'interesse, almeno 40 (quaranta) giorni prima dell'evento, al fine di consentire l'esplicazione delle procedure previste dalla norma e dal presente provvedimento. Le manifestazioni d'interesse pervenute al di fuori del termine sopra indicato o la cui documentazione non è stata perfezionata entro il termine sopra indicato non potranno trovare accoglimento. L'iniziativa dovrà essere approvata dalla Giunta comunale, che con proprio provvedimento definirà le principali condizioni di svolgimento dell'attività e le modalità per l'assegnazione degli spazi di vendita. L'Amministrazione comunale, con tale provvedimento, andrà quindi a codificare in seno all'organizzazione diretta e/o indiretta dell'evento il numero di posteggi utilizzabili per le attività temporanee di vendita e la loro esatta localizzazione, le tipologie merceologiche ammesse, la durata e gli orari di vendita.
 - c) **forme di pubblicità:** l'Amministrazione comunale pubblicherà sul sito istituzionale, con congruo anticipo rispetto alla effettuazione dell'evento / degli eventi, un avviso con le principali informazioni attinenti il numero di spazi da assegnare per le attività temporanee di vendita. Le informazioni che verranno pubblicizzate riguarderanno principalmente: il numero dei posteggi e la loro dimensione, i settori merceologici individuati, le date e gli orari dell'effettuazione dell'attività di vendita. Infine troveranno specificazione i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle istanze. A completamento e supporto delle informazioni rese accessibili sul sito istituzionale potranno essere adottate altre forme di pubblicità ritenute congrue e opportune;
 - d) **procedure per l'assegnazione degli spazi:**
potranno essere svolte, alternativamente, secondo le procedure seguenti, che saranno concordate con l'Amministrazione e precisate dall'organizzatore nella comunicazione di cui alla lettera b):
 - d1) **attività temporanea di vendita al dettaglio con gestione diretta da parte dell'amministrazione comunale:** L'assegnazione degli spazi dovrà avvenire facendo riferimento alle richieste presentate al Comune dagli operatori aspiranti l'occupazione del posteggio che dovranno essere formulate nel rispetto e secondo le indicazioni contenute nella documentazione pubblicata e meglio descritta al punto precedente. Le richieste dovranno pervenire entro il termine ivi stabilito, comunque non oltre 10 (dieci giorni) lavorativi antecedenti la data di effettuazione dell'evento. La selezione delle istanze viene condotta in termini automatici, nel rispetto delle tipologie merceologiche individuate, avendo

quale criterio di priorità nell'assegnazione degli spazi, l'ordine cronologico di arrivo delle domande fino ad esaurimento dei posteggi messi in disponibilità dall'amministrazione;

- d2) **attività temporanea di vendita al dettaglio con gestione diretta da parte del soggetto organizzatore dell'evento**: l'Amministrazione comunale, su richiesta e di concerto con il soggetto organizzatore, con il provvedimento di cui alla lettera b), andrà a codificare le condizioni e termini di svolgimento dell'attività di vendita temporanea e potrà demandare al medesimo soggetto organizzatore la gestione dell'assegnazione dei posteggi purché lo stesso si impegni a rispettare le condizioni gestionali ed attuative sopra previste, nessuna esclusa; l'organizzatore dovrà quindi adottare adeguate forme di pubblicità e trasparenza nella procedura di assegnazione degli spazi, facendo proprie le modalità di cui alla precedente lettera c), esplicitando e documentando le stesse nella comunicazione di interesse al Comune, alla quale andrà allegata copia del disciplinare/regolamento/ avviso pubblico predisposto. Qualora l'Amministrazione ritenga vi siano le condizioni per demandare all'organizzatore tali adempimenti, quest'ultimo dovrà comunicare al Comune, l'elenco degli operatori che risultino assegnatari degli spazi, almeno 15 (quindici) giorni antecedenti la data di effettuazione dell'evento;
- d3) **attività temporanea di vendita al dettaglio di minima rilevanza**: nel caso in cui gli spazi di vendita previsti nell'ambito dell'evento siano in numero limitato (pari o inferiore a tre), con una rilevanza del tutto residuale rispetto al contesto in cui sono collocati e non ricorrendo quindi i caratteri di un vero e proprio "mercato", l'organizzatore ha sempre facoltà di selezionare direttamente i soggetti a cui assegnare gli spazi, anche con procedure semplificate rispetto a quelle stabilite al punto c) ma garantendo in ogni caso criteri di trasparenza, parità di trattamento e rotazione. A tal fine, lo stesso operatore non potrà partecipare per più di due anni consecutivi ad una medesima manifestazione che si ripeta nel corso del tempo. L'organizzatore dovrà comunque presentare al Comune la comunicazione di cui al comma b), unitamente alla planimetria dell'area con individuati gli spazi dedicati alla vendita e con l'elenco dei soggetti che svolgeranno l'attività e la relativa tipologia merceologica, almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'evento. Entro i successivi 10 giorni, il Responsabile del competente ufficio, prescindendo da ulteriori provvedimenti giuntali, qualora non ravvisi ragioni contrarie, comunicherà l'approvazione dell'iniziativa. La durata e l'orario di svolgimento dell'attività dovranno essere contestuali alla manifestazione/evento principale.
- e) **occupazione suolo pubblico**: tutte le occupazioni di suolo pubblico sono soggette al pagamento del previsto canone nelle forme e modalità statuite dal vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché dell'eventuale canone di posteggio ed altri tributi se e in quanto dovuti. Il canone di posteggio di cui all'art. 16, lett. f) della L.P. N. 17/2010 non è dovuto nella fattispecie di vendita di cui alla lettera d3), visto il carattere residuale dell'attività oltre che la sua temporaneità, mentre negli altri casi ne sarà definita l'applicazione e la misura nel provvedimento di cui alla lettera b).
- f) **titoli abilitativi**: per l'esercizio dell'attività temporanea di vendita, l'operatore (impresa individuale o società) che risulti assegnatario di uno spazio, dovrà presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), avvalendosi obbligatoriamente dell'apposita modulistica unificata provinciale o dello sportello telematico Suap (se procedimento gestito da tale piattaforma) ed essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 oltre a non incorrere in cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia). Nel caso di vendita di prodotti alimentari, dovrà essere prodotta specifica comunicazione al competente Distretto dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.
Per i produttori agricoli, l'esercizio dell'attività avverrà a seguito della sola assegnazione/concessione dello spazio (fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni in materia di igiene e sanità), considerato che per disposto dell'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 218 "*per la vendita al dettaglio esercitata su superficie all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali non è richiesta la comunicazione di inizio attività*".
Ciò vale anche per gli hobbisti, come definiti dall'articolo 20 ter della L.P. n. 17/2010, in possesso del relativo tesserino identificativo, ai quali potranno essere riservati dei posti.
Gli operatori partecipanti dovranno inoltre dotarsi di ogni altro titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente (ad es. sicurezza, norme igienico-sanitarie, norme fiscali, inquinamento acustico, etc. ...).
2. Di dare atto che per quanto non previsto dal presente provvedimento trova applicazione la normativa di settore e in particolare la Legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 e relativo Regolamento di Esecuzione.

3. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
4. Di dare atto che, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L (T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige).
5. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Tevini Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE

Incapo dott. Carlo Alberto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).